N. 06391/2013 REG.PROV.COLL.
N. 07208/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7208 del 2010, proposto da:

A[redacted] F[redacted] P[redacted], L[redacted] F[redacted] P[redacted] S[redacted] R[redacted]

rappresentati e difesi dagli Avv. ti Fulvio Zardo e Giobbe Zardo, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Roma, via C. Mirabello, 17;

contro

[redacted] in persona del Sindaco p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] domiciliata in [redacted], via [redacted];

per la condanna

del Comune [redacted] al risarcimento integrale per equivalente dei danni subiti dai ricorrenti per la realizzazione su area di loro proprietà di un'opera pubblica, previa acquisizione della stessa al patrimonio comunale, oltre agli interessi moratori sulla sorte capitale e agli interessi legali sulle somme indicate dal giorno del dovuto fino al soddisfo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di [redacted]

[redacted];

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2012 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti agiscono nella qualità di proprietari *iure hereditatis* di un terreno identificato al Catasto terreni di [redacted] Foglio [redacted] particelle [redacted] con sovrastanti immobili identificati alle particelle [redacted] del N.C.E.U..

Essi espongono (in sintesi) quanto segue:

- una parte del terreno di cui alla particella [redacted] - oggi identificata col n. [redacted] - è rientrata nel contesto della procedura espropriativa diretta alla realizzazione della sede stradale, del parcheggio e della fognatura di via [redacted] all'interno del Piano di Zona n. [redacted];

- con la deliberazione di G.M. n. 10200 del 28.12.1979, il Comune [redacted] ha approvato il suddetto progetto, con la connessa dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori;

- con la deliberazione di G.M. n. 1604 del 10.03.1981, il Comune [redacted] ha autorizzato l'occupazione d'urgenza dell'area in questione, avvenuta in data 3.6.1981, previa contestuale redazione dello stato di consistenza;

- con la deliberazione di G.M. n. 6390 del 2.08.1984, è stata disposta la proroga dei termini finali dell'espropriazione (per ulteriori 24 mesi) e dei lavori (per ulteriori 15 mesi);

- con la deliberazione di G.M. n. 7769 del 7.11.1986 il Comune ha inteso "regolarizzare" l'occupazione promuovendo un nuovo procedimento di

espropriazione ai sensi della L. n. 865/1971; il procedimento ha avuto avvio con gli adempimenti ex art. 10 L. n. 865/1971, ma non si è concluso col decreto di esproprio;

- nessuna somma a titolo indennitario o risarcitorio è stata riscossa dai ricorrenti odierni, non essendo neppure andati a buon fine i tentativi di componimento bonario;

- in particolare, da ultimo in data 15.3.2010, gli odierni ricorrenti hanno presentato un'istanza ex art. 43 del D.P.R. n. 327/2001 diretta a ottenere il risarcimento per equivalente dei danni subiti a seguito dell'irreversibile trasformazione di parte del mappale 276 (ora 2743) occupato per una superficie pari 1414 mq.;

- con nota 31.5.2010 [redacted] ha comunicato di essere in via di predisposizione degli adempimenti diretti all'emanazione del decreto ex art. 43 del D.P.R. n. 327/2001.

Gli odierni ricorrenti agiscono in questa sede allo scopo di ottenere l'integrale risarcimento del danno con i relativi interessi, previa conclusione del procedimento volto all'acquisizione, da parte di [redacted], dell'area di proprietà.

2. Si è costituita in giudizio [redacted], resistendo al ricorso.

3. Il ricorso è stato chiamato per la discussione all'udienza pubblica del 6 dicembre 2012, e quindi trattenuto in decisione.

4. L'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa dell'Amministrazione deve essere respinta, in quanto l'occupazione di un immobile da parte della P.A., in difetto di un provvedimento o altro titolo legittimo che determini il trasferimento della proprietà, costituisce illecito permanente, cui non è possibile ritenere applicabile il termine di prescrizione se non dal momento di cessazione dell' illecito (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 maggio 2013, n. 2679; 31 maggio 2011, n. 3294).

5. Il Collegio rileva che [redacted] non ha contestato nella sostanza i

fatti allegati dalla ricorrente, manifestando la disponibilità a un accordo di trasferimento del bene immobile con il connesso risarcimento parametrato alla natura edificabile dell'area (cfr. la nota prot. n. 57915 del 22.7.2011).

6. Ad avviso del Collegio l'avvenuta caducazione dell'art. 43 del D.P.R. n. 327/2001 a seguito dell'intervento della Corte costituzionale non fa venir meno l'interesse al ricorso.

La controversia va infatti risolta sulla base del meccanismo individuato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. *ex multis* sez. IV, sent. n. 1514/2012) secondo cui:

- la realizzazione dell'opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato è in sé un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell'acquisto, come tale inidoneo a determinare il trasferimento della proprietà, per cui solo il formale atto di acquisizione dell'amministrazione può essere in grado di limitare il diritto alla restituzione, non potendo rinvenirsi atti estintivi (rinunziativi o abdicativi, che dir si voglia) della proprietà, in altri comportamenti, fatti o contegni (Cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 29 agosto 2011, n. 4833, sez. IV 28/01/2011 n. 676);

- nonostante l'irreversibile modificazione delle aree illecitamente occupate, la proprietà delle stesse rimane, quindi, in capo agli originari titolari e non può esservi luogo per risarcimenti connessi alla "perdita" della proprietà;

- il potere di disporre l'acquisizione sanante è conservato dal nuovo art. 42 bis del T. U. espropriazioni, dichiaratamente applicabile ai giudizi pendenti, il quale così dispone al primo comma:

"1. *Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene".*

Ne consegue che, essendo state accertate e non contestate in questa sede sia l'assenza di un valido titolo di esproprio, sia la modifica del bene immobile e la sua utilizzazione, [redacted] dovrà porre in essere gli adempimenti di cui all'art. 42 – bis del D. P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con l'osservanza integrale delle prescrizioni procedimentali e sostanziali ivi previste.

A tali adempimenti [redacted] provvederà entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

7. Il ricorso va pertanto accolto nei sensi suindicati.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti indicati in motivazione.

Condanna [redacted] al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio nella misura di € 4000, 00 (quattromila/00), oltre IVA, CPA e importo del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 6 dicembre 2012 e 9 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Eduardo Pugliese, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere

Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)